

**ZURICH**

# Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione di motoveicoli

| Indice   | Assicurazione responsabilità civile<br>risp. assicurazione responsabilità<br>civile PLUS | Assicurazione infortuni per gli<br>utenti e per i soccorritori        |
|--|--|---|
| Informazioni per la clientela<br>ai sensi della LCA                                    | 2  | 15  |
| Condizioni generali di<br>assicurazione (CGA)  | 5  | 15  |
| <b>Disposizioni comuni</b>   |  |   |
| Art. 1 Base del contratto  | 5  | Art. 301 Persone assicurate 15  |
| Art. 2 Oggetto dell'assicurazione  | 5  | Art. 302 Infortuni assicurati 15                                      |
| Art. 3 Validità temporale  | 5  | Art. 303 Definizione<br>dell'infortunio 16                            |
| Art. 4 Validità territoriale   | 5  | Art. 304 Non si considerano<br>infortuni 16                           |
| Art. 5 Modificazione del rischio   | 5  | Art. 305 Infortuni non assicurati 16                                  |
| Art. 6 Pagamento del premio  | 6  | Art. 306 Prestazioni<br>di assicurazione 16                           |
| Art. 7 Rimborso del premio   | 6  | Art. 307 Prestazioni speciali in caso<br>di infortuni all'estero 18   |
| Art. 8 Disdetta in caso di sinistro  | 6  | Art. 308 Prestazioni di assicura-<br>zione per i soccorritori 19      |
| Art. 9 Targa trasferibile per<br>motoveicoli   | 6  | Art. 309 Concorso di malattie 19                                      |
| Art. 10 Veicoli di riserva   | 6  | Art. 310 Computazione sulle<br>pretese di responsabilità<br>civile 19 |
| Art. 11 Deposito della targa risp.<br>stipulazione del periodo di<br>circolazione PLUS | 7  | Art. 311 Obblighi<br>in caso di sinistro 19                           |
| Art. 12 Conseguenze della<br>violazione degli obblighi<br>contrattuali                 | 7  |   |
| Art. 13 Cessione di diritti  | 7  |   |
| Art. 14 Comunicazioni alla Zurigo  | 7  |   |
| Art. 15 Luogo d'adempimento<br>e foro  | 7  |   |
| Art. 16 Diritto applicabile  | 7  |   |
| Art. 17 Determinazione dello stato<br>dei fatti  | 7  |   |
| Art. 18 Indennizzo dei broker  | 8  |   |
|  | <b>Assicurazione casco</b>   |   |
|  | Art. 201 Estensione<br>dell'assicurazione 11   |   |
|  | Art. 202 Eventi assicurati 11  |   |
|  | Art. 203 Danni non assicurati 12   |   |
|  | Art. 204 Prestazioni<br>di assicurazione 13  |   |
|  | Art. 205 Resti 14  |   |
|  | Art. 206 Franchigie 14   |   |
|  | Art. 207 Determinazione<br>del premio secondo la<br>frequenza dei sinistri 14            |   |
|  | Art. 208 Obblighi in caso<br>di sinistro 15  |   |

# Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 01/2006

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla LCA.

Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che, corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

## Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni, qui di seguito denominata Zurigo, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. La Zurigo è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

## Quali sono i rischi assicurati e quale è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

## A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposta una tassa aggiuntiva. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

## In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, la Zurigo rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero alla Zurigo nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

## A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto la Zurigo.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con la Zurigo e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione della Zurigo nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Zurigo i relativi dati, documenti, ecc. La Zurigo è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente alla Zurigo.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

### **Quando inizia l'assicurazione?**

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Zurigo accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

### **Quando si estingue il contratto?**

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene alla Zurigo al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte della Zurigo;
- se la Zurigo modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Zurigo al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Zurigo dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

La Zurigo può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

La Zurigo può recedere dal contratto se:

- il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato messo in mora di effettuare il versamento e la Zurigo rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. La Zurigo è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

### **Come avviene il trattamento dei dati da parte della Zurigo?**

La Zurigo elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. La Zurigo può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti al gruppo Zurich Financial Services (ZFS). In caso di sospetti di reato contro il patrimonio o di falsità in documenti, oppure se la Zurigo recede dal contratto per frodi nelle giustificazioni (art. 40 LCA), può essere fatta comunicazione all'Associazione Svizzera d'Assicurazione (ASA) al fine di effettuare una registrazione nel Sistema centrale d'informazione (ZIS).

Inoltre, la Zurigo può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere alla Zurigo le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.

**Se Le occorre aiuto subito o ha bisogno di un consiglio, siamo raggiungibili 24 ore su 24 da ogni angolo del mondo telefonando al numero verde 0800 80 80 80 oppure dall'estero 44 628 98 98 (prefisso CH +41).**

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Per garantire un servizio ineccepibile registriamo tutti i colloqui che avvengono con i centri di assistenza alla clientela.

# Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione di motoveicoli

Edizione 01/2006

## Disposizioni comuni

Edizione 01/2006

### Art. 1

**Dove sono fissati le basi del contratto, i diritti e gli obblighi?**

#### 1.1

L'assicurazione si basa sulle dichiarazioni da Lei fatte in qualità di contraente (proponente) nella proposta.

#### 1.2

I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono stabiliti nella polizza, nelle condizioni generali di assicurazione e nelle eventuali condizioni particolari.

### Art. 2

**Quali assicurazioni comprende il contratto?**

L'assicurazione per il motoveicolo dichiarato può estendersi alla:



Assicurazione responsabilità civile risp. assicurazione responsabilità civile PLUS



Assicurazione casco



Assicurazione infortuni per gli utenti e per i soccorritori

Le assicurazioni da Lei effettivamente stipulate sono elencate nella polizza.

### Art. 3

**Qual è la durata valida dell'assicurazione?**

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione,

la Zurigo accorda una copertura assicurativa provvisoria per danni di responsabilità civile nell'ambito della somma di garanzia minima prevista dalla legge.

La Zurigo ha però il diritto di rifiutare la proposta fino alla consegna della polizza. Se essa fa uso di questo diritto, la sua garanzia cessa 3 giorni dopo averLe trasmesso la dichiarazione di rifiuto. Il premio pro rata fino alla cessazione della garanzia è dovuto alla Zurigo.

L'assicurazione vale per i danni causati nel corso della durata del contratto. Indipendentemente dalla durata contrattuale Lei può chiedere che la Sua assicurazione casco collisione (art. 202.1) venga esclusa per la fine di un qualsiasi anno di assicurazione.

Se il contratto non viene disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza, esso si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è considerata tempestiva, se essa perviene alla Zurigo rispettivamente a Lei al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine dei 3 mesi. I contratti che prevedono un pagamento dei premi unico si estinguono con la scadenza della durata contrattuale.

### Art. 4

**Dov'è valida l'assicurazione?**



L'assicurazione ha validità per i danni sopravvenuti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, negli Stati europei menzionati nella «carta verde» (carta d'assicurazione internazionale per veicoli a motore), compreso l'intero territorio dell'ex Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, come pure negli Stati costieri e insulari del

mare Mediterraneo. In caso di trasporto marittimo, la copertura non viene interrotta, purché il luogo d'imbarco e di sbarco si trovino entro i limiti della validità territoriale.

L'assicurazione cessa di aver validità, nel caso in cui il detentore trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera all'estero (eccettuato il Principato del Liechtenstein), al più tardi alla fine dell'anno assicurativo in cui ha luogo un simile cambiamento, oppure non appena il motoveicolo dichiarato è stato immatricolato all'estero. Se Lei desidera l'annullamento prima di tale termine, la Zurigo acconsente a tale richiesta a partire dal momento in cui essa ne riceve la comunicazione, al più presto però a decorrere dal giorno del deposito della targa svizzera o del Liechtenstein.

### Art. 5

**Quali modifiche del rischio vanno notificate?**

Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante, dichiarato nella proposta, subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, Lei deve darne subito avviso per iscritto alla Zurigo. L'assicurazione si estende a un tale aggravamento del rischio solo se la Zurigo non disdice il contratto entro 14 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Se Lei tralascia la comunicazione concernente l'aggravamento del rischio, la Zurigo non è vincolata per l'avvenire al contratto.

In caso di diminuzione del rischio, la Zurigo riduce proporzionalmente il premio con effetto dall'anno di assicurazione seguente.

## Art. 6

### Cosa vale per il pagamento dei premi?

Il primo premio scade per il pagamento alla consegna dell'attestato di assicurazione o, se la responsabilità civile non è assicurata, alla consegna della polizza.

Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di pagamento di saldi derivanti da note di premio con importi inferiori a 5 franchi.

Se è convenuto il pagamento rateale del premio, devono essere pagate le relative spese; il pagamento delle rate non ancora scadute s'intende differito. La tassa addebitata in caso di pagamento rateale è esclusa dal premio. Il capoverso 5 seguente non si applica pertanto a un'eventuale modifica di questa tassa. La Zurigo è autorizzata ad adeguare questa tassa alla scadenza principale. Lei ha il diritto di modificare la modalità di pagamento a seconda delle sue preferenze. Per essere valida la relativa notifica deve pervenire alla Zurigo al più tardi alla data di scadenza del rispettivo premio.

I premi di base poggiano sulle caratteristiche di tariffazione che equivalgono ai dati relativi al/ai conducente/i e al/ai veicolo/i contenuti nella polizza. Se una di queste caratteristiche subisce un mutamento, è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Zurigo. Essa ha di conseguenza il diritto di adattare il Suo contratto alle modificate caratteristiche con validità a partire dal seguente anno di assicurazione.

Se i premi di base aumentano – l'aumento tuttavia non è dovuto alle caratteristiche menzionate nel capoverso precedente – o cambiano il sistema dei gradi di premio o le norme della franchigia della tariffa, la Zurigo può chiedere l'adattamento del contratto con effetto dal successivo anno assicurativo. A questo scopo, essa deve comunicare le nuove disposizioni del contratto al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione. Lei ha poi il diritto di disdire il contratto riguardo alla parte colpita dal cambiamento o nel suo insieme per la fine dell'anno assicurativo in

corso. Per essere valevole la disdetta deve pervenire alla Zurigo al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione. Se Lei tralascia la disdetta, ciò vale come consenso all'adattamento del contratto.

Definizione: per **premio di base** s'intende l'importo relativo al premio menzionato a questa rubrica nella polizza.

## Art. 7

### Quando ha diritto al rimborso dei premi?

Se il premio è stato pagato in anticipo per un determinato periodo di assicurazione, e se il contratto viene annullato prima della scadenza di questo periodo, la Zurigo Le rimborsa il premio per il periodo di assicurazione non decorso e rinuncia alla richiesta di eventuali pagamenti rateali scaduti. Ci riserviamo il diritto di effettuare una compensazione con altri crediti della Zurigo risultanti dal presente contratto.

Tale regolamentazione non è valida

- se il contratto è stato rescisso in seguito ad annullamento del rischio (caso di danno totale),
- se in caso di danno parziale lei disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso.

## Art. 8

### Quali sono le possibilità di disdetta del contratto in caso di sinistro?

Dopo ogni sinistro, per il quale devesi pagare un'indennità, la Zurigo ha la facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità, e Lei al più tardi 14 giorni dopo che ha avuto conoscenza del pagamento.

Se il contratto è disdetto dalla Zurigo, la copertura cessa nei confronti dell'assicurato 14 giorni dopo che Lei è entrato in possesso della disdetta.

Se Lei disdice il contratto, la copertura cessa al momento in cui la Zurigo ne riceve comunicazione.

## Art. 9

### Come sono assicurati i motoveicoli con targa trasferibile?

Se l'assicurazione è conclusa per motoveicoli circolanti con targa trasferibile, essa vale

9.1 nella sua totalità per il motoveicolo munito regolarmente di targa;

9.2 per il motoveicolo non munito di questa targa, solo se il danno non è avvenuto su una strada pubblica.

9.3 Se ambedue i motoveicoli vengono utilizzati contemporaneamente su strade pubbliche e in questa occasione si verifica un sinistro per il quale la Zurigo deve intervenire in virtù dell'assicurazione responsabilità civile, la Zurigo ha il diritto di regresso verso di Lei e l'assicurato. Per tutti gli altri danni non sussiste copertura.

## Art. 10

### Come sono assicurati i veicoli di riserva?

Se, con l'autorizzazione dell'autorità competente, il detentore utilizza un motoveicolo di riserva al posto del motoveicolo designato nella polizza con la stessa targa, le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni valgono esclusivamente per il motoveicolo di riserva. L'assicurazione casco ha validità per un motoveicolo di riserva della medesima categoria e copre i danni di tale motoveicolo, ad eccezione dei danni causati da collisione (art. 202.1).

Se il permesso dell'autorità per l'uso del motoveicolo di riserva non è stato rilasciato, cade ogni obbligo di risarcimento della Zurigo verso l'assicurato.

Quando il motoveicolo sostituito viene rimesso in circolazione con la sua targa o il motoveicolo di riserva non viene più utilizzato dal detentore, le assicurazioni per il motoveicolo di riserva cessano.

## **Art. 11**

### **Cosa succede in caso di deposito della targa risp. stipulazione del periodo di circolazione PLUS?**

Nella polizza è fissato se si tratta di una sospensione o del periodo di circolazione PLUS.

#### **11.1**

##### **Sospensione**

Se, in caso di ritiro dalla circolazione del motoveicolo assicurato, la targa viene depositata presso l'autorità competente, l'assicurazione è sospesa per il motoveicolo fino alla ripresa della targa.

Qualora il deposito della targa duri almeno 14 giorni consecutivi, la Zurigo Le accorda un ribasso di sospensione sui premi alla riattivazione dell'assicurazione. Esso viene calcolato pro rata temporis. Le spese di sospensione vengono dedotte.

#### **11.2**

##### **Periodo di circolazione PLUS**

Nell'ambito delle disposizioni legali, l'assicurazione è valida nella sua totalità per l'intera durata contrattuale, indipendentemente dal fatto se la targa è depositata presso l'autorità competente. Per la durata di un eventuale deposito non sussiste pertanto alcun diritto ad un proporzionale rimborso dei premi.

#### **11.3**

##### **Copertura assicurativa durante il periodo di sospensione (rischio di sospensione)**

L'assicurazione responsabilità civile (art. 101 segg.) e l'assicurazione per danni causati da collisione (art. 202.1) valgono ancora per 15 mesi, ma non per i sinistri che hanno luogo su strade pubbliche (rischio di sospensione). Se il motoveicolo viene ugualmente utilizzato su strade pubbliche e in questa occasione si verifica un sinistro, per il quale la Zurigo deve intervenire in virtù dell'assicurazione responsabilità civile, la Zurigo ha il diritto di regresso verso di Lei e l'assicurato. Per tutti gli altri danni non sussiste copertura.

Valgono tuttavia invariabilmente ancora per 15 mesi (rischio di sospensione) l'assicurazione per

danni causati da furto (art. 202.2), incendio (art. 202.3), forze della natura (art. 202.4), rottura di vetri (art. 202.5), per danni di parcheggio e di vandalismo (art. 202.7), per danni causati dalle martore (art. 202.8) e danni all'equipaggiamento di protezione (art. 202.10).

Non sussiste però copertura assicurativa per i danni causati da animali (art. 202.6), agli effetti di viaggio (art. 202.9) e per l'assicurazione d'infortuni (art. 301 segg.).

## **Art. 12**

### **Quali conseguenze comporta la violazione degli obblighi contrattuali?**

In caso di violazione degli obblighi imposti a Lei o altri assicurati (p. es. art. 109, 208, 311), cade ogni obbligo di risarcimento della Zurigo. Lei o altri assicurati non incorrono nella sanzione quando risulta dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa. L'insolvibilità del debitore non scusa l'omesso pagamento del premio.

## **Art. 13**

### **È possibile cedere i diritti alle prestazioni assicurate?**

Senza il consenso espresso della Zurigo i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima di essere stati definitivamente fissati.

## **Art. 14**

### **A chi vanno indirizzate le comunicazioni per la Zurigo?**

Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse all'agenzia indicata sull'ultima polizza o nota di premio oppure alla Direzione generale per la Svizzera, casella postale, 8085 Zurigo.

Per comunicazioni telefoniche è a Sua disposizione il numero verde della Zurigo, 0800 80 80 80.

## **Art. 15**

### **A quale foro può appellarsi in caso di controversie?**

Gli obblighi derivanti dalla presente assicurazione sono da adempiere in Svizzera e in valuta svizzera.

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo, quale Sede principale della Zurigo;
- la sede della succursale della Zurigo che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove

## **Art.16**

### **Oltre le presenti condizioni quale diritto viene applicato?**

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione e, per quanto concerne l'assicurazione responsabilità civile, della legislazione sulla circolazione stradale.

## **Art. 17**

### **Quali sono gli obblighi vigenti in materia di determinazione dello stato dei fatti?**

La persona soggetta all'obbligo di notifica è tenuta a collaborare nell'ambito dei chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, come ad es. violazione dell'obbligo di notifica, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc. e a fornire alla Zurigo qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Zurigo nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Zurigo i relativi dati, documenti, ecc. La Zurigo è autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito. Se la persona soggetta all'obbligo di notifica non adempie a tale obbligo, la Zurigo è autorizzata a rescindere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione

entro due settimane dopo la scadenza del termine suppletivo, che è fissato per iscritto a quattro settimane.

Se l'obbligo per l'assicurazione collettiva si riferiva soltanto a una parte delle cose o delle persone assicurate, il recesso avviene soltanto per le cose o le persone in questione.

Lo stesso obbligo vale per il contraente, gli assicurati e gli aventi economicamente diritto nonché per i loro sostituti, a condizione che non corrispondano alla persona soggetta all'obbligo di notifica.

#### **Art. 18 Indennizzo dei broker**

Se un terzo, p. es. un broker, tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione del presente contratto di assicurazione o durante la gestione dello stesso, è possibile che la Zurigo versi a questo terzo, per la sua attività, una remunerazione in virtù di un accordo. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.



## **Assicurazione responsabilità civile**

risp. assicurazione  
responsabilità civile PLUS

Edizione 01/2006

### **Art. 101 Cosa comprende la copertura di assicurazione?**

La Zurigo copre le pretese di risarcimento formulate contro le persone assicurate in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile in seguito a

#### **101.1**

decesso o ferimento di persone (lesioni corporali),

#### **101.2**

distruzione o danneggiamento di cose (danni materiali).

#### **101.3**

Sono assicurati le lesioni corporali e i danni materiali che sopravvivono

- in seguito all'esercizio del motoveicolo designato nella polizza e dei rimorchi trainati o veicoli rimorchiati dallo stesso,
- quando un infortunio della circolazione è cagionato da questi veicoli allorché non sono in esercizio,
- in seguito all'assistenza prestata per infortuni in cui questi veicoli sono coinvolti.

È pure assicurata la responsabilità civile delle persone assicurate per rimorchi sganciati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli.

La Zurigo copre inoltre le pretese di risarcimento formulate contro le persone assicurate in caso di infortuni che si producono nello scendere dal motoveicolo o nel salirvi nonché nell'agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo rimorchiato.

Se in seguito ad un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico di una persona assicurata e che derivano dai

provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione di sinistro).



#### **101.4**

Se è concordata la copertura per colpa grave, la Zurigo rinuncia al diritto di regresso che le spetta in base all'art. 65 cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) nei suoi confronti o nei confronti dell'assicurato, a condizione che il sinistro sia stato cagionato da colpa grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Sono tuttavia esclusi i casi in cui il conducente ha cagionato il sinistro sotto l'influsso di alcol, droghe o per abuso di medicinali. Sono inoltre esclusi i sinistri causati intenzionalmente o con dolo eventuale.

### **Art. 102 Quali persone sono assicurate?**

Sono assicurati ai sensi dell'art. 101 il detentore e le persone per le quali egli è responsabile conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

### **Art. 103 Per quali pretese la Zurigo fornisce delle prestazioni?**

L'assicurazione comprende la tacitazione di pretese giustificate e la difesa contro quelle ingiustificate.

Le prestazioni della Zurigo sono limitate alle somme di assicurazione indicate nella polizza, compresi eventuali interessi, spese di avvocato e spese giudiziarie – lasciando impregiudicati i diritti del danneggiato.

### **Art. 104 Per quali danni vengono applicate somme di garanzia ridotte?**

Qualora le somme di garanzia nelle basi contrattuali fossero superiori a 5 milioni di franchi, le prestazioni della Zurigo per lesioni corporali e danni materiali causati da incendio, esplosione o energia nucleare – con riserva dell'art. 106.4 – come pure per le spese di prevenzione di sinistro restano

limitate ad un totale di 5 milioni di franchi per sinistro, compresi eventuali interessi, spese di avvocato e spese giudiziarie – lasciando impregiudicati i diritti del danneggiato.

Dove la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive una garanzia più elevata, è determinante quest'ultima e vale nel senso menzionato contemporaneamente come massima prestazione della Zurigo.

#### **Art. 105** **Quali franchigie sono previste?**

La franchigia fissata nella polizza viene applicata per ogni sinistro per il quale la Zurigo ha l'obbligo di fornire una prestazione; Lei deve assumersi tale franchigia.

##### 105.1

La franchigia concordata per **giovani conducenti** viene applicata, se al momento del sinistro il conducente del veicolo non ha ancora compiuto i 25 anni.

##### 105.2

La franchigia concordata per **altri conducenti** viene applicata, se al momento del sinistro il conducente ha un'età superiore ai 25 anni.

##### 105.3

Se è stata convenuta una franchigia a Suo carico e la Zurigo ha liquidato direttamente pretese del danneggiato, Lei è obbligato – con riserva dell'art. 105.4 qui sotto – a rimborsarle a prima richiesta l'indennità versata fino all'importo della franchigia convenuta, poco importa chi guidava il motoreveicolo al momento del sinistro. Se Lei non adempie il Suo obbligo di pagamento entro 4 settimane dalla relativa comunicazione della Zurigo, Lei viene invitato per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze in caso di omissione, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida resta senza successo, il contratto si estingue nel suo insieme dopo che è trascorso il termine di diffida. La riscossione della franchigia e delle relative spese nonché la rivendicazione di ulteriori danni restano però riservate.

##### 105.4

La franchigia non viene applicata, se è stata versata un'indennità, quantunque nessuna colpa sia imputabile a una persona assicurata (responsabilità causale pura), e per danni che si verificano

- in caso di corse illecite, allorché nessuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del motoreveicolo,
- durante lezioni di guida impartite da un maestro conducente autorizzato,
- durante l'esame di guida ufficiale.

#### **Art. 106** **Per quali casi non sussiste copertura di assicurazione?**

Sono escluse dall'assicurazione, con riserva dell'ultimo capoverso:

##### 106.1

pretese per danni materiali del detentore, del suo coniuge, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle;

##### 106.2

pretese per danni al motoreveicolo assicurato, rimorchio, come pure per danni a cose fissate a questi veicoli o da essi trasportate, ad eccezione di quelle che il danneggiato porta con sé, in particolare bagagli e simili;

##### 106.3

pretese di danneggiati derivanti da sinistri che si verificano in occasione di corse, rally e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara. Per manifestazioni di questo genere in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, le pretese di terzi secondo l'art. 72 capoverso 4 della legge sulla circolazione stradale sono però solo escluse, se per la rispettiva competizione esiste l'assicurazione prescritta dalla legge;

##### 106.4

pretese derivanti da sinistri alle quali viene risposto secondo la legislazione sull'energia nucleare;

##### 106.5

la responsabilità civile del conducente del veicolo che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o la licenza per allievo conducente o che trasporta persone contrariamente alle prescrizioni legali; inoltre la responsabilità civile di persone che mettono il motoreveicolo assicurato a disposizione di un tale conducente, quantunque esse sappiano o, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, avrebbero dovuto sapere che egli non possiede la licenza richiesta o che trasporta persone contrariamente alle prescrizioni legali;

##### 106.6

per corse illecite: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il motoreveicolo assicurato per farne uso, e quella del conducente che all'inizio della corsa sapeva o, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, avrebbe dovuto sapere che il motoreveicolo era stato sottratto per farne uso;

##### 106.7

la responsabilità civile per corse non approvate dalle autorità e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il motoreveicolo a loro affidato per corse a cui non erano autorizzate;

##### 106.8

salvo accordo contrario, la responsabilità civile derivante dal trasporto di materie pericolose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale come pure dall'uso del motoreveicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale o come veicolo di scuola guida. Il noleggio professionale è ritenuto tale, quando per la rispettiva utilizzazione è necessaria un'autorizzazione delle autorità. È ritenuto trasporto professionale di passeggeri il trasporto remunerato ed effettuato frequentemente da parte del detentore del motoreveicolo, con il quale egli si assicura un introito continuo. Le restrizioni, di cui agli articoli 106.5–106.8, non possono essere opposte al danneggiato, a meno che le prescrizioni legali non permettano queste restrizioni.

## Art. 107

### Quando ha la Zurigo possibilità di regresso?

Fino all'importo delle sue prestazioni, comprese le spese di avvocato e spese giudiziarie da essa pagate, la Zurigo ha il diritto di regresso verso di Lei e l'assicurato nella misura in cui essa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo questo contratto, la legislazione sulla circolazione stradale o la legge federale sul contratto di assicurazione, come p. es. in caso di restrizione dell'estensione assicurativa secondo gli articoli 106.5–106.8, di uso contemporaneo su strade aperte alla circolazione pubblica di motoveicoli assicurati con targa trasferibile, di uso abusivo o contrario alla legge del motoveicolo o della targa, d'infrazione agli obblighi contrattuali in occasione di sinistro o per aver causato il sinistro con colpa grave.



Se è concordata la copertura per colpa grave, la Zurigo rinuncia al diritto di regresso che le spetta in base all'art. 65 cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) nei suoi confronti o nei confronti dell'assicurato, a condizione che il sinistro sia stato cagionato da colpa grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Sono tuttavia esclusi i casi in cui il conducente ha cagionato il sinistro sotto l'influsso di alcol, droghe o per abuso di medicinali. Sono inoltre esclusi i sinistri causati intenzionalmente o con dolo eventuale.

La Zurigo ha pure il diritto di regresso verso di Lei e l'assicurato quando essa, sulla base della «carta verde» o, in sua vece, di una convenzione internazionale e di leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione deve ancora pagare delle indennità dopo la cessazione dell'assicurazione.

## Art. 108

### Quali sono le conseguenze dell'andamento dei sinistri sul premio?

L'assicurazione responsabilità civile rientra nel sistema K o Z – oppure, qualora fosse stipulata l'assicurazione responsabilità civile PLUS, nel sistema L (vedi tabella che segue).

| Grado di premio | % del premio di base |           |
|-----------------|----------------------|-----------|
|                 | Sistema K            | Sistema L |
| 1               | 30                   | 30        |
| 2               | 35                   | 30        |
| 3               | 40                   | 30        |
| 4               | 45                   | 30        |
| 5               | 50                   | 30        |
| 6               | 55                   | 30        |
| 7               | 60                   | 30        |
| 8               | 65                   | 30        |
| 9               | 70                   | 30        |
| 10              | 75                   | 35        |
| 11              | 80                   | 35        |
| 12              | 90                   | 40        |
| 13              | 100                  | 40        |
| 14              | 110                  | 45        |
| 15              | 120                  | 45        |
| 16              | 130                  | 50        |
| 17              | 140                  | 50        |
| 18              | 150                  | –         |

Sistema Z: il premio, indipendentemente dalla frequenza dei sinistri, ammonta sempre al 100%.

Il rispettivo sistema, il premio di base e il grado di premio entrante in considerazione all'inizio dell'assicurazione vengono indicati nella polizza. Per i seguenti anni assicurativi il premio si calcola secondo la frequenza dei sinistri per i sistemi K e L, mentre per il sistema Z il premio non dipende dalla frequenza dei sinistri. Per conseguenza le disposizioni che seguono non hanno alcuna validità per il sistema Z.

Se in un periodo di osservazione (esso comprende 12 mesi e termina 3 mesi prima della scadenza del premio annuo), in cui l'assicurazione è stata in vigore, non si è verificato alcun sinistro per il quale la Zurigo abbia dovuto pagare o riservare un'indennità (spese proprie della Zurigo non contano), il premio per il successivo anno di assicurazione si calcola secondo il prossimo grado di premio inferiore, a

meno che Lei non abbia già raggiunto il grado più basso della scala. Se l'assicurazione comincia meno di 6 mesi prima della fine del periodo di osservazione in corso, il grado di premio per il successivo anno assicurativo resta invariato.

D'altra parte ogni sinistro che ha per conseguenza un'indennità o una riserva causa nel successivo anno assicurativo un aumento di 4 gradi di premio, nel sistema K tuttavia al massimo fino al grado di premio 18 e nel sistema L al massimo fino al grado di premio 17. Se il sinistro resta senza seguito, esso viene considerato non avvenuto e il grado di premio viene conformemente rettificato.

Si tiene conto dei sinistri che si verificano nel tempo compreso fra la presentazione della proposta e l'inizio dell'assicurazione mediante ulteriore rettifica del grado di premio.

Non si tiene conto dei sinistri

- per i quali si deve versare indennità, quantunque nessuna colpa sia imputabile a una persona assicurata (responsabilità causale pura),
- in caso di corse illecite, allorché nessuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo,
- le cui cause Lei stesso prende a suo carico, purché Lei rimborsi alla Zurigo l'importo della sua indennità entro 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione.

In caso di cambiamento di detentore, la Zurigo fissa di nuovo per questo termine il grado di premio del contratto, così pure in caso di cambiamento di veicolo, qualora il nuovo veicolo appartenga ad un'altra categoria.

## Art. 109

### Quali misure vanno prese in caso di sinistro?

L'assicurato ha l'obbligo di annunciare immediatamente il sinistro alla Zurigo, se:

- le conseguenze dell'evento potrebbero concernere probabilmente l'assicurazione;

- in relazione a un tale sinistro vengono avanzate verso di lui pretese di risarcimento per via giudiziale o extragiudiziale oppure quando viene iniziata contro di lui una procedura penale o gli viene inflitta una multa.

Il sinistro può essere comunicato per iscritto mediante il formulario di dichiarazione di sinistro oppure telefonicamente. Per dichiarazioni di sinistro e comunicazioni d'emergenza nonché per l'organizzazione di ispezioni di veicoli è a Sua disposizione il numero verde della Zurigo, 0800 80 80 80.

La Zurigo ha il diritto di richiedere, per i sinistri già denunciati telefonicamente, la compilazione di una dichiarazione di sinistro.

La Zurigo deve essere avvertita al più presto di ogni infortunio mortale (se del caso per telegramma, telefono o fax), indicando il proprio nome e indirizzo, numero della polizza, il nome e indirizzo del danneggiato, data e luogo del sinistro, affinché essa possa, qualora lo ritenga necessario, far procedere a sue spese a un'autopsia prima della sepoltura.

La Zurigo conduce a sua scelta come rappresentante dell'assicurato o in proprio nome le trattative con il danneggiato. In caso di sinistri sopravvenuti all'estero, la Zurigo è autorizzata a incaricare della liquidazione delle pretese del danneggiato le autorità competenti a norma della «carta verde» o, in sua vece, di una convenzione internazionale e di leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte della Zurigo è in tutti i casi impegnativa per l'assicurato.

L'assicurato è obbligato a sostenere la Zurigo nella constatazione dei fatti e ad astenersi da ogni arbitraria presa di posizione nei confronti delle pretese del danneggiato (buona fede contrattuale). Specialmente egli non deve né riconoscere domande d'indennità, né fare pagamenti al danneggiato; inoltre egli deve lasciare alla Zurigo lo svolgimento di una procedura civile.



## Assicurazione casco

Edizione 01/2006

### Art. 201

#### Cosa comprende la copertura di assicurazione?

Sono assicurati i danni che il motoveicolo dichiarato come pure i pezzi di ricambio, gli accessori e attrezzi di bordo prodotti in serie subiscono indipendentemente dalla Sua volontà o dalla volontà del conducente. Per accessori al veicolo non s'intendono caschi, occhiali, guanti, stivali da moto e altri capi di indumento. Non sono assicurati gli accessori e gli apparecchi che possono essere utilizzati separatamente dal motoveicolo, come p. es. telefoni, apparecchi ricetrasmittenti, ecc.

I supporti di dati, di suoni e di immagini che possono essere utilizzati separatamente dal veicolo, come p. es. cassette per mangianastri, videocassette, compact disc, ecc., non sono assicurati.

Gli equipaggiamenti e gli accessori che non fanno parte del normale equipaggiamento di serie, e per cui è da pagarsi un sovrapprezzo, sono compresi nell'assicurazione senza convenzione speciale complessivamente fino ad un valore massimo uguale al 10% del prezzo di catalogo del motoveicolo dichiarato.

L'assicurazione vale per i danni che il motoveicolo subisce in movimento, quando è fermo o durante un trasporto su acqua o a terra.

### Art. 202

#### Quali eventi sono assicurati?

Gli eventi elencati in seguito sono assicurati solo se menzionati singolarmente nella polizza.



#### 202.1

##### Danni causati da collisione risp. collisione PLUS

Per tali s'intendono i danni derivanti dall'azione repentina e violenta di una forza esterna, quindi, in particolare, i danni in conseguenza di

urto, collisione, ribaltamento, caduta, sprofondamento, e ciò anche quando tali danni siano avvenuti per difetto, rottura o logorio del materiale; inoltre i danni provocati da scherzi o da malevolenza di terzi.



Se è concordata la copertura per colpa grave, la Zurigo rinuncia alla riduzione delle prestazioni, a condizione che il sinistro sia stato cagionato da colpa grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Sono tuttavia esclusi i casi in cui il conducente ha cagionato il sinistro sotto l'influsso di alcol, droghe o per abuso di medicinali. Sono inoltre esclusi i sinistri causati intenzionalmente o con dolo eventuale.



#### 202.2

##### Danni causati da furto

Per tali s'intendono la perdita, la distruzione o il deterioramento del motoveicolo in conseguenza di furto, di sottrazione per uso o di rapina ai sensi delle disposizioni contenute nel codice penale. L'enumerazione è definitiva. Il danneggiamento del motoveicolo in occasione di un tentativo di furto, di sottrazione per uso o di un tentativo di rapina è coperto dall'assicurazione. In caso di sinistro considerare per favore l'art. 208.



#### 202.3

##### Danni causati da incendio

Per tali s'intendono i danni causati dal fuoco, poco importa se essi siano di origine interna o esterna; inoltre i danni provocati da corto circuito, da esplosione o dal fulmine; danni a strumenti e ad elementi elettronici ed elettrici sono comunque assicurati soltanto se la causa non è dovuta ad un guasto interno. Sono pure assicurati i danni arrecati al motoveicolo dai lavori di spegnimento. Non sono tuttavia inclusi i danni da abbruciature. Nel primo anno d'esercizio, i danni causati da incendio sono assicurati solo nella misura in cui Lei non può avanzare diritto a garanzia nei confronti del venditore o fornitore.



202.4

**Danni causati da forze della natura**

Per tali s'intendono le conseguenze dirette dello scoscendimento di rocce, caduta di sassi e di ghiaccio, cedimento di terreno, valanga, pressione di masse di neve, caduta di masse di neve, uragano (= vento di almeno 75 km/ora che abbatte alberi o scoperchia fabbricati nelle vicinanze del motoveicolo dichiarato), grandine, piena e inondazione. I danni provocati da altri fenomeni non sono coperti. Sono pure assicurati i sinistri causati dalla caduta di aeromobili, aerei, veicoli spaziali, missili o di parti di essi.



202.5

**Rottura di vetri**

Per tali s'intendono i danni di rottura a parti del veicolo in vetro o ad altri materiali, che servono in sostituzione del vetro.

Se le spese complessive di riparazione (spese per vetri e per altre riparazioni) raggiungono o eccedono il valore venale del motoveicolo assicurato o se le parti del veicolo danneggiate non vengono sostituite o riparate, sotto il titolo rottura di vetri non verrà versata nessuna indennità.



202.6

**Danni causati da animali**

Per tali s'intendono i danni causati da collisione del motoveicolo dichiarato con animali su una strada pubblica. In caso di sinistro considerare per favore l'art. 208. Non sono assicurati i meri danni riconducibili a manovre per evitare ostacoli.



202.7

**Danni di parcheggio e danni causati da vandalismo**

Per tali s'intendono i danni arrecati al motoveicolo dichiarato durante una sosta di parcheggio da terzi sconosciuti; per un importo massimo di CHF 1000.-, indipendentemente da un'eventuale franchigia che Lei deve assumersi.

Se è stata stipulata una copertura SUPERCASCO, il presente limite d'importo non viene applicato.



202.8

**Danni causati dalle martore**

Per tali s'intendono i danni al motoveicolo dichiarato arrecati da morsicature di martore, inclusi i danni consecutivi.



202.9

**Danni agli effetti di viaggio**

Per tali s'intendono i seguenti danni:

- il deterioramento o la distruzione degli effetti trasportati con il motoveicolo dichiarato e che servono all'uso personale degli utenti (effetti di viaggio), se il motoveicolo ha subito un danno;
- il furto degli effetti di viaggio trasportati con il motoveicolo dichiarato e che servono all'uso personale degli utenti (effetti di viaggio), purché al momento del furto tali effetti siano stati chiusi a chiave in contenitori a prova di furto fissati al motoveicolo. In caso di sinistro considerare per favore l'art. 208.

Non sono assicurati: denaro in contanti, carte di credito, biglietti di viaggio e abbonamenti, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, gioielli, supporti di suoni e di immagini (come p. es. cassette per mangianastri, videocassette, dischi, compact disc), hard- e software per l'EED, telefoni e radiotelefonía portatile, apparecchi radio e televisivi, telefax, merci e oggetti che servono per l'esercizio della professione. Il valore soggettivo non viene indennizzato.

Per effetti di viaggio non s'intendono tuttavia: caschi, indumenti di protezione, tute, imbottiture, stivali da motociclisti, guanti (equipaggiamento di protezione).



202.10

**Danni all'equipaggiamento di protezione**

L'equipaggiamento di protezione assicurato comprende:

- caschi
- indumenti di protezione, tute, imbottiture comprese
- stivali
- guanti

L'enumerazione è definitiva.

Per danni all'equipaggiamento di protezione s'intendono:

- i danneggiamenti o la distruzione che sono strettamente collegati ad un incidente del motoveicolo usato; non sono assicurati i danneggiamenti chiaramente visibili che non compromettono la sicurezza.
- il furto, ammesso che l'oggetto assicurato sia stato chiuso a chiave in contenitori a prova di furto fissati al motoveicolo; è pure assicurato il furto di caschi se questi erano collegati al motoveicolo mediante il lucchetto del casco. In caso di sinistro osservare per favore art. 208.

Sono assicurati i danni all'equipaggiamento di protezione del conducente del motoveicolo assicurato e delle persone trasportate. Vale inoltre la copertura assicurativa per Lei in qualità di conducente o passeggero di un qualsiasi motoveicolo o ciclomotore.

**Art. 203**

**Quali danni non sono coperti?**

203.1

I danni consistenti in semplice difetto, rottura o logorio del materiale, in particolare anche la rottura di molle provocata dalle scosse subite dal motoveicolo sul percorso; i danni causati dalla mancanza di olio; i danni causati dalla mancanza o dal gelo dell'acqua refrigerante; i danni riguardanti solo i pneumatici o le batterie;

203.2

i danni causati quando il motoveicolo è guidato da un conducente che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge, risp.

la licenza per allievo conducente, non è accompagnato conformemente alle prescrizioni legali oppure qualora trasporti persone contrariamente alle prescrizioni legali, quantunque Lei sapesse o avrebbe dovuto sapere queste cose prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze;

#### 203.3

i danni in caso di eventi bellici, di violazione della neutralità, di rivoluzioni, di ribellioni, di rivolte e delle misure prese per combatterli, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o di cambiamenti della struttura del nucleo atomico, se Lei non prova che i danni non hanno relazione alcuna con questi eventi;

#### 203.4

i danni in caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per combatterli, a meno che Lei non esponga in modo credibile che Lei o il conducente ha preso le precauzioni presumibili per evitare il danno;

#### 203.5

i danni durante la requisizione del motoveicolo da parte delle autorità e in occasione di partecipazione a corse, rally e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara. L'assicurazione vale però per le gare di orientamento e di abilità («gymkhanas»);

#### 203.6

i danni causati da furto, nel caso in cui il motoveicolo non chiuso a chiave si trovi all'aperto oppure in uno spazio non chiuso a chiave;

#### 203.7

salvo accordo contrario, i danni coperti dalla casco derivanti dal trasporto di materie pericolose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale come pure dall'uso del motoveicolo per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale o come veicolo di scuola guida. Il noleggio professionale è ritenuto tale, quando per la rispettiva utilizzazione è necessaria un'autorizzazione delle autorità. È ritenuto trasporto

professionale di passeggeri il trasporto remunerato ed effettuato frequentemente da parte del detentore del motoveicolo, con il quale egli si assicura un introito continuo.

#### 203.8

Deprezzamento, minore efficacia funzionale, diminuita possibilità di uso del motoveicolo nonché perdita di lucro.

### Art. 204

#### Quali sono le prestazioni della Zurigo in caso di sinistro?

##### 204.1

#### Prestazioni in caso di danneggiamento del motoveicolo assicurato risp. della cosa assicurata

La Zurigo paga le spese della riparazione come pure le spese per il recupero e il trasporto del veicolo all'officina più vicina idonea all'esecuzione della riparazione.

Se cattiva manutenzione, logorio o danni preesistenti hanno notevolmente aumentato le spese di riparazione, oppure se con la riparazione è stato migliorato essenzialmente lo stato del motoveicolo, Lei deve sopportare una parte equa di queste spese, fissata dai periti.

Per un sinistro assicurato la Zurigo bonifica i diritti di dogana che Lei potrebbe essere tenuto a pagare. La Zurigo copre inoltre, in caso di sinistro assicurato all'estero, le spese per il trasporto del motoveicolo in Svizzera, a condizione che questo non possa essere ricondotto a destinazione da Lei o dal conducente.

##### 204.2

#### Copertura al valore venale maggiorato

- Se le spese di riparazione raggiungono o eccedono
  - nei primi due anni di esercizio il 65% dell'indennità risultante in base alla tabella seguente,
  - in più di due anni di esercizio il valore effettivo del motoveicolo al momento del sinistro (valore venale),
- se il motoveicolo scomparso non viene ritrovato entro 30 giorni,

la Zurigo versa la seguente indennità:

| Anno di esercizio | Indennità in % del prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato |
|-------------------|---|
|-------------------|---|

nel 1° anno 100–90% \*

nel 2° anno 90–85% \*

\* almeno tuttavia il valore di sostituzione

più di

2 anni valore di sostituzione

Qualora l'indennità fosse superiore al prezzo pagato per l'acquisto del motoveicolo, viene rimborsato soltanto il prezzo d'acquisto, tuttavia almeno il valore di sostituzione. Se il valore di sostituzione supera il valore a nuovo di allora, quale indennità massima verrà applicata quest'ultima. Dall'indennità verranno dedotti la franchigia pattuita e il valore dei resti.

Queste disposizioni valgono per analogia anche per i singoli elementi dell'equipaggiamento e per gli accessori.

I pneumatici forati verranno indennizzati in base al loro grado di usura.

##### 204.3

#### Prestazioni dell'assicurazione effetti di viaggio

La Zurigo paga le spese di riparazione, al massimo tuttavia l'importo necessario al momento del sinistro per il riacquisto di un oggetto equivalente. Dall'indennità massima viene dedotto il valore restante.

Le prestazioni sono limitate alla somma di assicurazione fissata nella polizza.

##### 204.4

#### Prestazioni dell'assicurazione relativa all'equipaggiamento di protezione

La Zurigo rimborsa le spese di riparazione, al massimo tuttavia i seguenti importi: nei primi due anni seguenti l'acquisto del nuovo oggetto, l'importo necessario per il riacquisto di un oggetto equivalente al momento del sinistro; in seguito l'indennità si riduce al 75% del prezzo d'acquisto di un oggetto nuovo.

Le prestazioni sono limitate alla somma di assicurazione fissata nella polizza.

204.5

### Definizioni

Per **anno di esercizio** s'intende ogni periodo di tempo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima entrata in circolazione. Entro un anno di esercizio il tempo trascorso fino al momento del sinistro viene computato proporzionalmente.

Per **prezzo di catalogo** s'intende il prezzo di listino ufficiale valevole al momento della prima entrata in circolazione del motoveicolo (in più l'eventuale imposta pagata sul valore aggiunto). Se non esiste un tale prezzo di listino (p. es. per costruzioni speciali), è determinante il prezzo pagato per il motoveicolo nuovo di fabbrica.

Per **valore di sostituzione** s'intende l'importo necessario il giorno di riferimento per acquistare un motoveicolo equivalente e simile, fissato tale con perizia ufficiale eseguita negli ultimi 12 mesi.

Per **valore venale** s'intende l'importo ricavato con la vendita del motoveicolo non danneggiato, degli equipaggiamenti e accessori al momento dell'evento assicurato, tenendo conto della durata d'esercizio, dei chilometri percorsi, della negoziabilità e dello stato in cui si trova il motoveicolo.

Se non è possibile accordarsi riguardo al valore di sostituzione risp. venale, sono determinanti le direttive di valutazione per i veicoli a motore e rimorchi dell'Associazione svizzera esperti automobilistici indipendenti (aseai).

### Art. 205

#### Cosa succede con i resti del motoveicolo o di un oggetto?

La prestazione si riduce sempre del valore dei resti (cioè del motoveicolo oppure oggetto non riparato). Se questo valore non viene dedotto dall'ammontare massimo dell'indennità, i resti, risp. il motoveicolo oppure l'oggetto diventano, con il versamento dell'indennità, proprietà della Zurigo.

Se un motoveicolo oppure un oggetto scomparso viene indennizzato, i diritti di proprietà passano alla Zurigo.

### Art. 206

#### Quali franchigie sono previste?

Nella polizza trova elencati gli eventi per i quali deve sopportare una franchigia.

La franchigia convenuta è valevole per sinistro.

Se in caso di sinistro sia il motoveicolo assicurato che l'equipaggiamento di protezione vengono danneggiati, Lei paga soltanto un'unica franchigia. Se le franchigie non sono identiche, viene applicata quella più elevata.

### Art. 207

#### Quali sono le conseguenze dell'andamento dei sinistri sul premio?

##### 207.1

L'assicurazione casco rientra nei sistemi elencati in seguito. Il sistema determinante, il premio di base e il grado di premio valevole all'inizio dell'assicurazione vengono indicati nella polizza per ogni singolo evento assicurato.

Per i seguenti anni di assicurazione, il premio è calcolato in base all'andamento dei sinistri, ne è di volta in volta colpita solo quella parte del premio destinata al sinistro assicurato.

In caso di cambiamento di detentore, la Zurigo fissa per questo termine il nuovo grado di premio.

##### 207.2

I danni da collisione (art. 202.1) rientrano nel **sistema G** oppure, qualora fosse convenuta la copertura Collisione PLUS, nel **sistema M** (cfr. la tabella che segue).

Grado di premio % del premio di base

|    | Sistema G | Sistema M |
|----|-----------|-----------|
| 1  | 30        | 30        |
| 2  | 35        | 30        |
| 3  | 40        | 30        |
| 4  | 45        | 30        |
| 5  | 50        | 30        |
| 6  | 60        | 35        |
| 7  | 70        | 40        |
| 8  | 80        | 45        |
| 9  | 90        | 50        |
| 10 | 100       | 60        |
| 11 | 105       | 70        |
| 12 | 110       | 80        |
| 13 | 115       | 90        |
| 14 | 120       | 100       |
| 15 | 135       | 105       |
| 16 | 150       | 110       |
| 17 | -         | 115       |
| 18 | -         | 120       |
| 19 | -         | 135       |
| 20 | -         | 150       |

##### 207.3

**Sistema H** per danni causati da furto (art. 202.2)

Grado di premio % del premio di base

|    |     |
|----|-----|
| 6  | 60  |
| 7  | 70  |
| 8  | 80  |
| 9  | 90  |
| 10 | 100 |
| 11 | 105 |
| 12 | 110 |
| 13 | 115 |
| 14 | 120 |
| 15 | 135 |
| 16 | 150 |

##### 207.4

#### Sistema Z

Indipendentemente dall'andamento dei sinistri, il premio ammonta sempre al 100%. Di conseguenza le disposizioni che seguono non hanno alcuna validità per il sistema Z.

##### 207.5

Se in un periodo di osservazione (esso comprende 12 mesi e termina 3 mesi prima della scadenza del premio annuo), in cui l'assicurazione è stata in vigore, non si è verificato alcun sinistro, per il quale la Zurigo abbia dovuto pagare o riservare un'indennità (spese proprie della Zurigo non con-

tano), il premio per il successivo anno di assicurazione si calcola secondo il prossimo grado di premio inferiore, a meno che Lei non abbia già raggiunto il grado più basso della scala determinante. Se l'assicurazione comincia meno di 6 mesi prima della fine del periodo di osservazione in corso, il grado di premio per il successivo anno assicurativo resta invariato.

D'altra parte ogni sinistro che ha per conseguenza un'indennità o una riserva, causa nel successivo anno assicurativo un aumento di 4 gradi di premio, al massimo fino al più alto grado di premio. Se il sinistro resta senza seguito, esso viene considerato non avvenuto e il grado di premio viene conformemente rettificato.

Si tiene conto dei sinistri che si verificano nel tempo compreso fra la presentazione della proposta e l'inizio dell'assicurazione mediante ulteriore rettifica del grado di premio.

Non vengono presi in considerazione:

- i sinistri che Lei stesso prende a Suo carico, purché Lei rimborsi alla Zurigo l'importo della sua indennità entro 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione;
- i sinistri originati da collisione (sistema G o M), per i quali la persona assicurata non ha nessuna colpa e per i quali il valore di sostituzione viene interamente indennizzato dalla controparte coinvolta nella collisione, o dal suo assicuratore della responsabilità civile e per i quali la prestazione fornita dalla presente polizza è limitata alla differenza fra il risarcimento al valore di sostituzione e quello al valore venale maggiorato.

#### Art. 208

##### Quali misure vanno adottate in caso di sinistro

###### 208.1

Lei è obbligato ad avvertire immediatamente la Zurigo, nel caso in cui sopravviene un sinistro per il quale Lei richiede un'indennità. Alla Zurigo va inoltre offerta la possibilità di ispezionare il veicolo danneggiato

prima che questo venga riparato. In caso contrario, la Zurigo può decurtare le prestazioni o non fornirle affatto.

Il sinistro può essere comunicato per iscritto mediante il formulario di dichiarazione di sinistro oppure telefonicamente. Per dichiarazioni di sinistro e comunicazioni d'emergenza nonché per l'organizzazione di ispezioni di veicoli è a Sua disposizione il numero verde della Zurigo, 0800 80 80 80.

La Zurigo ha il diritto di richiedere, per i sinistri già denunciati telefonicamente, la compilazione di una dichiarazione di sinistro.

###### 208.2

Lei è inoltre obbligato ad avvertire immediatamente la polizza e, su richiesta della Zurigo, a sporgere denuncia contro il ladro



- in caso di furto di **effetti di viaggio** assicurati risp. **equipaggiamento di protezione**. Se cose rubate vengono in seguito ritrovate, l'indennità deve essere restituita deducendo il bonifico per un eventuale minore valore, oppure le cose devono essere messe a disposizione della Zurigo;



Se un motore viene ritrovato entro 30 giorni, Lei è obbligato a riprenderlo, dopo aver fatto eseguire le eventuali riparazioni a spese della Zurigo.



- in caso di furto del **motoveicolo**. Se un motoveicolo scomparso viene ritrovato entro 30 giorni, Lei è

obbligato a riprenderlo, dopo aver fatto eseguire le eventuali riparazioni a spese della Zurigo.



###### 208.3

In caso di **danni causati da animali** Lei o il conducente deve subito aver cura che organi statali, come polizia, guardia-caccia, ecc., stendano un protocollo sulle circostanze dell'infortunio, o che il detentore dell'animale confermi l'accaduto. In caso di omissione, la Zurigo indennizza il danno solo se Lei ha assicurato i danni causati da collisione (art. 202.1) e solo nel rispetto delle condizioni lì valide.



## Assicurazione infortuni per gli utenti e per i soccorritori

Edizione 01/2006

#### Art. 301

##### Quali persone sono assicurate?

###### 301.1

Sono assicurate le persone indicate nella polizza.

###### 301.2

Sono pure assicurate le persone estranee al veicolo che prestano soccorso agli utenti del motoveicolo dichiarato in caso d'infortunio o di panne (denominate in seguito «soccorritori»), ad esclusione però delle persone che prestano questo soccorso in adempimento delle loro mansioni professionali o delle loro funzioni ufficiali (p. es. la polizia, il pronto soccorso, il personale dell'industria dei veicoli a motore, i soccorritori ufficiali, ecc.).

###### 301.3

Non sono assicurate le persone che usano il motoveicolo arbitrariamente. Inoltre non godono di copertura assicurativa le persone che non vengono trasportate sui posti a sedere ammessi dalla legge.

#### Art. 302

##### Quali infortuni sono assicurati?

Sono coperti gli infortuni

###### 302.1

che colpiscono le persone assicurate in relazione con l'utilizzazione del motoveicolo dichiarato

- mentre essi si trovano sul motoveicolo, vi salgono o ne scendono,
- mentre essi prestano soccorso ad altri utenti in seguito a un infortunio o una panne del motoveicolo dichiarato, come pure durante manipolazioni al veicolo sul percorso,
- mentre essi, durante il viaggio, soccorrono altri utenti della strada, vittime di un incidente della circolazione o di una panne;

302.2  
che colpiscono i soccorritori assicurati  
(art. 301.2) durante il soccorso.

### Art. 303 Cosa s'intende per infortunio?

Per infortunio s'intende, agli effetti dell'assicurazione, ogni lesione corporea subita involontariamente dalla persona assicurata per l'azione repentina di una forza esterna.

Si considerano anche infortuni:

- i danni alla salute prodotti dall'aspirazione involontaria di gas o vapori,
- i seguenti danni alla salute, qualora la persona assicurata li subisca involontariamente: gli stiramenti e gli strappi muscolari causati da uno sforzo repentino proprio; i congelamenti, l'insolazione, i colpi di calore, come pure i danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti, salvo la scottatura prodotta dai raggi solari; l'annegamento.

### Art. 304 Cosa non è considerato un infortunio?

Le malattie di qualsiasi natura; i danni alla salute dovuti a provvedimenti medici che non sono cagionati da un infortunio assicurato; il suicidio e l'automutilazione o il loro tentativo, anche se questi atti vengono commessi in stato d'incapacità di discernimento; i danni alla salute derivanti da radiazioni ionizzanti di ogni genere, specialmente anche da quelle risultanti dalla trasmutazione del nucleo atomico.

### Art. 305 Quali infortuni non sono assicurati?

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

305.1  
derivanti da eventi bellici

- in Svizzera,
- all'estero, a meno che l'infortunio non succeda entro 14 giorni dall'inizio di tali avvenimenti nel paese dove

soggiorna la persona assicurata e che questa non sia stata sorpresa là dal principio delle ostilità;

305.2  
in seguito a torbidi di ogni genere e alle misure prese per combatterli, a meno che l'avente diritto non provi che la persona assicurata non ha partecipato attivamente a questi torbidi dalla parte dei perturbatori o non ha fomentato i tumulti;

305.3  
dovuti a terremoti in Svizzera;

305.4  
commettendo intenzionalmente crimini e delitti e durante il loro tentativo;

305.5  
in occasione di partecipazione a corse, rally e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara; l'assicurazione vale però per le gare di orientamento e di abilità («gymkhanas»);

305.6  
durante la requisizione del motoveicolo da parte delle autorità;

305.7  
che accadono quando il motoveicolo è guidato da un conducente senza la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o la licenza per allievo conducente, quantunque la persona assicurata sapesse o avrebbe dovuto sapere queste cose prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze.

305.8  
Salvo accordo contrario non sono assicurati gli infortuni che hanno luogo quando un motoveicolo viene utilizzato per trasporti professionali di persone, per il noleggio professionale a privati o come veicolo di scuola guida. Il noleggio professionale è ritenuto tale, quando per la rispettiva utilizzazione è necessaria un'autorizzazione delle autorità. È ritenuto trasporto professionale di passeggeri il trasporto remunerato ed effettuato frequentemente da parte del detentore del motoveicolo, con il quale egli si assicura un introito continuo.

### Art. 306 Come sono fissate le prestazioni:



#### 306.1 in caso di decesso?

Se una persona assicurata muore vittima di un infortunio, la Zurigo paga la somma di assicurazione convenuta per il caso di decesso ai beneficiari sottoindicati, nell'ordine successivo seguente:

1. al coniuge,
2. ai figli in parti uguali. Sono parificati a questi i figli che al momento dell'infortunio erano affiliati alla persona assicurata,
3. ai genitori in parti uguali,
4. ai nonni in parti uguali,
5. ai fratelli e alle sorelle in parti uguali, in mancanza di uno di questi, ai suoi figli nel limite della sua parte.

Ogni persona o gruppo di persone designato nelle cifre 2-5 qui sopra è escluso in caso di esistenza di una persona o di un gruppo di persone precedente.

È però possibile, mediante comunicazione scritta alla Zurigo o disposizione per causa di morte, designare i beneficiari del Suo diritto derivante dall'assicurazione.

Se Lei non si avvale della possibilità summenzionata e in mancanza dei superstiti delle categorie indicate, la Zurigo bonifica solo le spese di sepoltura fino al 10% della somma per il caso di decesso.

Per le persone assicurate che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 15 anni, l'indennità per il caso di decesso non può eccedere CHF 10 000.—.



#### 306.2 in caso d'invalidità?

1. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità presunta permanente di una persona assicurata, la Zurigo paga la somma di assicurazione convenuta per il caso d'invalidità, e cioè l'intera somma assicurata se l'invalidità è totale, o una

quota di questa somma corrispondente al grado d'invalidità se la stessa è parziale.

2. È considerata invalidità totale: la perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi, la perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, la paralisi completa, l'alienazione mentale inguaribile e che esclude ogni attività lucrativa, la cecità totale.

3. In caso d'invalidità parziale si applicano le seguenti percentuali dell'invalidità totale:

perdita della facoltà visiva di un occhio 30%

perdita della facoltà visiva di un occhio, se quella dell'altro occhio era già completamente persa prima dell'infortunio assicurato 70%

perdita dell'udito di ambedue le orecchie 60%

perdita dell'udito di un orecchio 15%

perdita dell'udito di un orecchio, se quello dell'altro orecchio era già completamente perso prima dell'infortunio assicurato 45%

perdita di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito (comprese la mano e le dita) 70%

perdita di un braccio al di sotto del gomito o di una mano (comprese le dita) 60%

perdita di un pollice 20%

perdita di un indice 12%

perdita di un altro dito della mano 5%

perdita di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio (compreso il piede) 60%

perdita di una gamba al di sotto del ginocchio (compreso il piede) 50%

perdita di un piede 40%

L'incapacità funzionale assoluta di un arto o di un organo equivale alla sua perdita.

In caso di perdita parziale o d'incapacità funzionale parziale, il grado d'invalidità è ridotto proporzionalmente.

Nei casi non elencati qui sopra, il grado d'invalidità si determina secondo le constatazioni mediche alla stregua delle percentuali precedenti.

In caso di perdita o d'incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo in seguito al medesimo infortunio, il grado d'invalidità è stabilito in generale addizionando i diversi tassi; esso però non può mai eccedere il 100%.

4. L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto d'infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità superiore a quella che sarebbe dovuta se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente normale.

Se le parti del corpo colpite dall'infortunio erano già mutilate prima o avevano già perduto totalmente o parzialmente la loro capacità funzionale, il grado d'invalidità preesistente, stabilito secondo i principi di cui sopra, viene dedotto da quello accertato dopo l'infortunio.

Resta riservata la cifra 3 qui sopra concernente la perdita della facoltà visiva e dell'udito.

5. La determinazione del grado d'invalidità ha luogo solo quando lo stato dell'assicurato è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però 5 anni dopo l'infortunio.

6. L'indennità si determina come segue:

- per la parte del grado d'invalidità non eccedente il 25%: sulla somma assicurata semplice,
- per la parte del grado d'invalidità superiore al 25% ma non eccedente il 50%: sul doppio della somma assicurata,

- per la parte del grado d'invalidità eccedente il 50%: sul triplo della somma assicurata.

7. Se al momento dell'infortunio una persona assicurata ha compiuto i 65 anni, l'indennità in capitale (cifra 1 qui sopra) è sostituita da una rendita vitalizia. L'importo della rendita si stabilisce a seconda dell'età al momento in cui inizia il suo pagamento e si calcola in base alla seguente tabella delle rendite. La rendita comincia a decorrere quando il grado d'invalidità può essere determinato e quando è cessato il pagamento di eventuali diarie. Essa è pagata trimestralmente in anticipo.

#### Tabella delle rendite

Rendita annua per CHF 1000.- di capitale:

| Età | CHF   | Età      | CHF   |
|-----|-------|----------|-------|
| 66  | 97.-  | 72       | 126.- |
| 67  | 101.- | 73       | 132.- |
| 68  | 105.- | 74       | 139.- |
| 69  | 110.- | 75       | 146.- |
| 70  | 115.- | oltre 75 | 180.- |
| 71  | 120.- |          |       |



306.3

#### per la diaria?

Durante la cura medica necessaria, ma al più tardi fino al pagamento di un'indennità eventuale per invalidità e al massimo per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, la Zurigo paga alla persona assicurata, anche per le domeniche e i giorni festivi, la diaria convenuta, e cioè a partire dal giorno convenuto dopo quello dell'infortunio. Essa viene corrisposta integralmente finché la persona assicurata è completamente incapace al lavoro e ridotta proporzionalmente se e finché sussiste incapacità parziale al lavoro.

Per persone assicurate che al momento dell'incapacità al lavoro hanno un'età tra 15 e 18 anni, la Zurigo paga la metà dell'indennità indicata al capoverso 1 qui sopra. I giovani di età inferiore ai 15 anni non ricevono alcuna diaria.



**306.4**  
**per la diaria per degenza all'ospedale?**

Durante la necessaria degenza all'ospedale, al massimo però per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, la Zurigo paga la diaria convenuta per degenza all'ospedale, e ciò, se del caso, oltre alla diaria secondo l'articolo 306.3 qui sopra e alle spese di cura secondo l'articolo 306.5 qui sotto. È considerato ospedale ogni stabilimento che ricovera esclusivamente persone infortunate o ammalate e che è sotto la sorveglianza di un medico patentato. Inoltre la Zurigo paga, nei limiti precitati, la diaria per degenza all'ospedale per la durata di cure ordinate dal medico e fatte, con il consenso della Zurigo, in uno stabilimento specializzato.



**306.5**  
**per le spese di cura?**

Per gli assicurati, i quali al momento dell'infortunio hanno diritto a prestazioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in caso di malattia in conformità alla legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal), la Zurigo si assume esclusivamente quella parte dell'indennità in conformità alle cifre 1–4 qui di seguito, per la quale non sussiste un diritto nei confronti dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie, e solo nella misura in cui le prestazioni vengono richieste nell'arco di 5 anni dal giorno dell'infortunio.

Per gli assicurati, i quali al momento dell'infortunio non hanno diritto a prestazioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in caso di malattia in conformità alla LAMal, la Zurigo si assume completamente le indennità menzionate alle cifre 1–4 qui di seguito, ma solo nella misura in cui le prestazioni vengono richieste nell'arco di 5 anni dal giorno dell'infortunio.

1. le spese necessarie per misure terapeutiche applicate od ordinate da un medico o da un dentista patentato, come pure le spese di ospedale e gli sborsi per trattamento, sog-

giorno e vitto in occasione di cure ordinate medicalmente e fatte, con il consenso della Zurigo, in uno stabilimento specializzato, inoltre la deduzione per le diarie destinate alle spese di sostentamento in una casa di cure prevista nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

2. per la durata delle misure terapeutiche secondo la cifra 1 qui sopra: le spese per i servizi di personale infermiere diplomato o messo a disposizione da un'istituzione pubblica o privata, come pure le spese per la locazione di attrezzi per malati;
3. le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure per la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) quando sono danneggiati o distrutti in conseguenza di un infortunio che richiede misure terapeutiche ai sensi della cifra 1 qui sopra;

4. le spese per

- tutti i trasporti della persona assicurata provocati dall'infortunio; le spese per trasporti aerei sono però solo assicurate se sono inevitabili per ragioni mediche o tecniche,
- azioni di soccorso a favore della persona assicurata non provocate da una malattia,
- azioni per il recupero della/e salma/e quando il decesso è la conseguenza di un infortunio assicurato,
- azioni di ricerca al fine di salvare o recuperare l'assicurato, al massimo CHF 10 000.– per persona assicurata.

A richiesta, la Zurigo dà garanzia per le spese designate alle cifre 1–4 qui sopra.

Se la persona assicurata ha diritto anche a prestazioni ai sensi della legge federale svizzera sull'assicurazione infortuni (LAINF) e delle relative ordinanze, dall'Assicurazione militare svizzera (AM) o dall'Assicurazione

invalidità federale (AI) o se un terzo responsabile ha effettuato tali prestazioni, la Zurigo completa queste prestazioni soltanto fino a concorrenza delle spese di cura risultate. La Zurigo paga al massimo le spese determinate qui sopra. Questa disposizione è pure applicabile alle istituzioni di assicurazione equivalenti con sede nel Principato del Liechtenstein o in un altro paese.

Se per le spese di cura esistono più assicurazioni di compagnie che hanno ottenuto la concessione e/o assicurazioni complementari in conformità alla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) presso casse malati, le spese assicurate da questo contratto vengono rimborsate esclusivamente in proporzione alle prestazioni garantite insieme da tutti gli assicuratori partecipanti. Non viene tuttavia tenuto conto di un'eventuale assicurazione esistente presso una compagnia che ha ottenuto la concessione secondo la legge federale svizzera sull'assicurazione infortuni (LAINF).

**Art. 307**

**Quali prestazioni speciali vengono applicate in caso d'infortunio all'estero?**

Se, in caso di infortunio all'estero, viene applicato, in conformità alla legislazione svizzera, diritto straniero per la determinazione di pretese in materia di responsabilità civile della persona assicurata e inoltre la somma di assicurazione convenuta dalla persona civilmente responsabile è inferiore alla somma di assicurazione minima prescritta dalla legge in Svizzera, la Zurigo fornisce le seguenti prestazioni speciali in caso di invalidità o di decesso:

**307.1**

Nel presente caso le prestazioni in caso di invalidità o decesso, in conformità all'articolo 306.1 risp. 306.2, vengono raddoppiate.

**307.2**

Le prestazioni supplementari della Zurigo sono in ogni caso limitate a CHF 500 000.– per persona assicurata.

### Art. 308

#### Quali prestazioni sono assicurate per i soccorritori?

Indipendentemente dalle prestazioni convenute per gli utenti assicurati, i soccorritori (art. 301.2) sono assicurati come segue:



caso di decesso  
(art. 306.1)

CHF 30 000.–



caso d'invalidità  
(art. 306.2)

CHF 60 000.–



diaria  
(art. 306.3)

CHF 25.–



diaria per degenza  
all'ospedale  
(art. 306.4)

CHF 25.–



spese di cura  
(art. 306.5)  
assicurate, con le restrizioni  
elencate nel capoverso 1  
dell'art. 306.5

### Art. 309

#### Come vengono fissate le prestazioni se malattie hanno influenzato le conseguenze dell'infortunio?

Nel caso in cui stati morbosi preesistenti all'infortunio o malattie manifestatesi dopo, ma indipendentemente dallo stesso, aggravino notevolmente le conseguenze dell'infortunio, l'indennità sarà proporzionata alla parte che risale all'infortunio secondo l'equo giudizio del perito medico. Questa restrizione non si applica però all'assicurazione delle spese di cura.

### Art. 310

#### Qual è la correlazione tra la presente assicurazione e l'assicurazione di responsabilità civile?

#### 310.1

Le prestazioni della Zurigo derivanti da assicurazioni in caso di decesso, invalidità, diaria e diaria per degenza all'ospedale, con riserva dell'articolo 310.2, vengono versate in complemento alle prestazioni dell'assicurazione di responsabilità civile.

#### 310.2

Le prestazioni della Zurigo vengono computate alle pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del veicolo deve assumersi egli stesso le indennità di responsabilità civile (p. es. in seguito a regresso).

### Art. 311

#### Quali misure vanno adottate in caso di sinistro?

In caso di infortunio, Lei o la persona assicurata è obbligata a comunicare immediatamente il sinistro alla Zurigo.

Il sinistro può essere comunicato per iscritto mediante il formulario di dichiarazione di sinistro oppure telefonicamente. Per dichiarazioni di sinistro e comunicazioni d'emergenza è a Sua disposizione risp. a disposizione della persona assicurata il numero verde della Zurigo, 0800 80 80 80.

La Zurigo ha il diritto di richiedere, per i sinistri già denunciati telefonicamente, la compilazione di una dichiarazione di sinistro. La Zurigo deve essere avvertita al più presto di ogni infortunio mortale (se del caso per telegramma, telefono o fax), affinché essa possa, qualora lo ritenga necessario, far procedere a sue spese a un'autopsia prima della sepoltura.

Dopo l'infortunio bisogna rivolgersi il più rapidamente possibile a un medico patentato e provvedere che vengano prodigate le cure necessarie. Inoltre la persona assicurata o l'avente diritto deve prendere ogni misura utile a chiarire le circostanze dell'infortunio e le sue conseguenze; la persona assicurata deve in particolare liberare i medici curanti dal segreto professionale verso la Zurigo e autorizzare i medici incaricati da quest'ultima a esaminarlo; in caso di decesso, i superstiti che hanno qualità di aventi diritto devono dare il loro consenso all'autopsia, qualora il decesso potesse avere anche altre cause estranee all'infortunio.

